

CIRCOLARE N. 37/2014

Pordenone, 3 dicembre 2014

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMICA – MONITORAGGIO SU 5 ANNI

La disciplina delle società di comodo in perdita sistemica viene modificata – e parzialmente attenuata – tramite l'allungamento del periodo di monitoraggio. Detta previsione, introdotta dall'art.2, co.36-*decies* e successivi del D.L. n.138/11, stabilisce che una società (di capitali o di persone) viene qualificata come di comodo (quindi con obblighi di adeguamento reddituale e IRAP oltre a pesanti limitazioni sull'utilizzo del credito Iva) quanto presenta una perdita reiterata nel tempo.

Proprio su questo presupposto interviene il decreto semplificazioni.

Monitoraggio su 5 anni

L'articolo 18 del Decreto Semplificazioni va a modificare la richiamata disciplina, prevedendo che la società risulterà di comodo qualora, nei cinque periodi d'imposta precedenti, abbia presentato alternativamente:

- tutti e cinque i periodi d'imposta in perdita fiscale,
- quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed uno con un reddito dichiarato inferiore al reddito minimo calcolato sulla scorta dei coefficienti previsti dall'art.30 L. n.724/94.

L'intervento non è certo risolutivo, ma quantomeno permetterà di alleggerire la morsa attorno ai soggetti in costante crisi economica. In particolare si potrà estendere il monitoraggio aggiungendo due periodi d'imposta. Se almeno una delle annualità del quinquennio presenta un reddito superiore a quello minimo calcolato sulla base dei coefficienti previsti dall'art.30 L. n.724/94, la società "sotto osservazione" risulterebbe salva. Peraltro sul punto va evidenziato come potrebbe essere sufficiente anche il conseguimento di un reddito inferiore al reddito minimo, se questo si verifica anche per un'altra annualità. Infatti, lo *status* di non operatività si realizza anche quando, nel quinquennio, è presente un risultato dichiarato inferiore al reddito minimo, ma se questo si realizza in due anni diversi la non operatività viene esclusa.

Qualora la verifica del trend reddituale non offra i risultati sperati, non è ancora tutto perduto: è infatti possibile che si realizzi una causa di esclusione sul 2014 ovvero una causa di disapplicazione (tra quelle elencate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 11 giugno 2012) in uno dei cinque anni di monitoraggio. Da questo punto di vista l'allungamento da 3 a 5 anni rende più agevole l'individuazione di una di queste esimenti.

Decorrenza

La disposizione esplica la propria efficacia dal 2014 (o, per meglio dire, dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi alla data del 13 dicembre 2014): non potrà quindi automaticamente "salvare" quelle società che sono risultate di comodo nel 2012 o nel 2013 a causa del precedente più breve periodo di monitoraggio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.